

## COMUNICATO STAMPA

Carissimi Colleghi,

come saprete il nuovo Accordo Collettivo Nazionale relativo alla specialistica ambulatoriale medici, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) è stato siglato dal S.U.M.A.I., dalla C.I.S.L. e dalla F.E.S.P.A. ma non dalla U.I.L. medici, a cui lo S.N.U.B.C.I. afferisce, perché dopo attenta valutazione e analisi, il testo è stato ritenuto peggiorativo rispetto al precedente A.C.N..

Tale scelta è parsa l'unica strada percorribile, considerato che nel corso delle trattative lo S.N.U.B.C.I. – tramite i rappresentanti della U.I.L. - si è fatto promotore di numerose richieste, volte ad attribuire maggiore dignità professionale alle categorie coinvolte, che non sono state prese in considerazione.

Nello specifico, lo S.N.U.B.C.I. ha chiesto che a distanza di 10 anni dalla firma del primo A.C.N., il contratto fosse unico per tutte le categorie riconoscendo la qualifica di specialista indistintamente a tutte le professionalità oggetto del nuovo A.C.N.. Non appare comprensibile quale sia il motivo per cui solamente ai medici e ai veterinari sia riservato il titolo di specialista, quando anche agli altri professionisti (il cui titolo di professionista è attribuito in automatico con la sola iscrizione al relativo Ordine Professionale) viene richiesta la medesima qualifica per poter accedere alle relative graduatorie.

Tale distinzione – che precisiamo essere di natura sostanziale e non formale, per poter ottenere la parità giuridica ed economica tra le varie professionalità coinvolte nell'accordo - non è stata accolta, da quei sindacati che pur vantandosi di tutelare tutti i propri iscritti (tra cui vi sono anche i biologi, i chimici e gli psicologi), hanno deciso di continuare a riconoscere il titolo di specialista solo ai medici e non anche alle altre professionalità.

Inoltre, l'applicazione del nuovo A.C.N.:

- A. determinerebbe la scomparsa della identità di categoria (biologi, chimici e psicologi), considerato che non saranno riconosciute ai fini della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad un soggetto sindacale mediante fusione, affiliazione o aggregazione (si vedano artt. 11 - **“Rappresentanza Sindacale”** e 12 - **“Rappresentatività”**);
- B. minerebbe la tutela delle singole categorie considerato che in virtù di quanto previsto dai precedenti artt. 11 e 12, i professionisti (biologi, chimici e psicologi) potrebbero non essere mai segnalati quali rappresentati sindacali di categoria (si vedano artt.: 13 - **“Tutela Sindacale”**, 14 - **“Partecipazione Comitati e Commissioni”**, 15 - **“Comitati Regionali”** e 16 - **“Comitato Zonale”**).

Un sindacato che si arroga la prerogativa di voler rappresentare diverse categorie professionali **non può e non deve** consentire che fra le stesse, che hanno le medesime mansioni e specializzazioni, vi siano differenze di trattamento (normative ed economiche) che privilegino solo la categoria più numerosa.

Pertanto, invito i colleghi a valutare attentamente a quale sindacato di categoria aderire per vedere tutelati i propri interessi e più in generale per vedere tutelata la dignità professionale dei biologi che lo S.N.U.B.C.I. da sempre ha difeso e sostenuto negli accordi collettivi negoziati con il S.S.N., con il S.A.S.N e con il Ministero della Difesa (si vedano rispettivamente: DPR 457/1987, 262/1992, 448/1998, 446/2001 e ACN/2005; A.C.N. S.A.S.N; Protocollo di Intesa Ministero della Difesa).

Aperto a qualsiasi tipo di confronto,

cordialmente,

Giuseppe Vitale